



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. 286

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 741

Allegati:

Roma, 05/01/2018

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP: 3692]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS [ID_VIP: 3692]
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società Sardinia Green Island S.p.A.
(sardiniagreenisland@legalmail.it)

Oggetto: **COMUNE DI UTA (CA) – Progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico con tipologia a collettori parabolici in località “Su Coddu de Sa Feurra” – Potenza 19,5 MWp – Potenza termica 82 MWt.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società Sardinia Green Island S.p.A.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA – Ulteriori osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006 (Conferma della richiesta di assoggettamento alla procedura VIA - artt. 23-25).



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle osservazioni formulate con nota prot. n. 31975 del 14/11/2017, come anche alle risultanze della riunione svolta presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (CTVA) il 05/12/2017, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ritiene necessario osservare ulteriormente quanto segue ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006 in merito alla Documentazione integrativa volontaria presentata dal proponente e resa pubblica sul sito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 21/12/2017.

Preliminarmente si deve osservare come a seguito della presentazione della suddetta documentazione integrativa volontaria da parte del proponente non si sia ricevuto nuovo avviso in merito da parte dell'Autorità Competente e, di conseguenza, solo l'attività di monitoraggio svolta sul sito della medesima Autorità da parte di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha consentito a quest'ultima di poter prendere visione degli ulteriori elementi informativi forniti dalla Società Sardinia Green Island S.p.A.

Nel merito delle diverse argomentazioni esposte dalla scrivente nella suddetta nota del 14/11/2017, si deve osservare come con la predetta documentazione integrativa volontaria la proponente in effetti abbia fornito un solo nuovo elemento conoscitivo relativamente alla qualificazione delle maestranze da impiegarsi per le attività agricole previste a parziale corona dell'impianto solare termodinamico più proprio (cfr. sia l'Accordo a garanzia del 15/11/2017 – p. 3; come anche la presentazione del progetto illustrata nella riunione del 05/12/2017 presso la CTVA del MATTM, p. 19). Tuttavia, tale personale – già impiegato in altra attività industriale – non è definito quale già qualificato ad attendere alle particolari e specialistiche attività agricole previste dal proponente nell'ambito delle aree di proprietà individuate per la nuova iniziativa industriale di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Appare pertanto in questo caso ancora non adeguatamente assicurata la sostenibilità imprenditoriale delle attività agricole dichiarate quali elementi di mitigazione degli impatti significativi prodotti sul paesaggio agricolo dalla realizzazione della nuova centrale solare termodinamica.

Relativamente a quanto esposto nel nuovo documento denominato “Brevi note per la riunione del 5 dicembre 2017” in riferimento al favore riconosciuto agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile dalla legislazione nazionale con l'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 (cfr. p. 1:

“- [S]i fa presente (come riportato nella premessa dello RPA, pag 22, e nel quadro programmatico delle RPA (pag 57) che la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre stato uno dei profili critici di tale materia, essendo implicita la visibilità e occupazione dello spazio sul territorio. Il legislatore ha posto rimedio a tale situazione in quanto, per sopperire a tali mancanze intrinseche della nostra penisola e per favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ha progressivamente espresso un favor, a livello nazionale e regionale, nella localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in contesti prettamente agrari, in particolare nelle zone classificate “agricole” nei vigenti piani urbanistici, senza condizionare tale possibilità con particolari cautele [nota della Direzione generale ABAP: sottolineatura non del proponente] (l'art. 12 c. 7 del Dlgs. 387/03 prevede espressamente che tali impianti



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MB

03/01/2018



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

possano essere realizzati in tali zone senza effettuare la variazione di destinazione d'uso),

- La possibilità di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta, quindi, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia: di conseguenza, sul piano generale, gli impianti possono sempre essere installati anche in zona agricola, senza che sia necessario prevedere preventivamente la localizzazione di essi a livello di strumento urbanistico”),

pur prendendo atto di quanto comunicato dalla competente Regione con la nota prot. n. 15154/D.G. del 14/04/2016 relativamente ai soli aspetti urbanistici, è d'obbligo osservare come tale favore, in verità, risulti condizionato dalla stessa citata norma nazionale (in particolare dal comma 7) con l'indicazione di dover tener conto nell'ubicazione di tali impianti in aree agricole anche del patrimonio culturale e del paesaggio:

“7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

Ancora allo stato attuale, risultano tuttavia non adeguatamente esclusi impatti significativi sul patrimonio culturale (in particolare quello archeologico), per il quale in effetti il proponente ancora nello stesso documento “*Brevi note per la riunione del 5 dicembre 2017*” (p. 3) si rende disponibile ad integrare lo Studio Preliminare Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 “... con apposita relazione archeologica ...”, pur risultando per lo stesso proponente dirimente l'avvenuta già “... completa trasformazione dei luoghi ...” e, quindi, probabilmente per lo stesso la non utilità di tale verifica, benché ritrovamenti di interesse archeologico (non costituiti solo da veri e propri manufatti edilizi) siano comuni anche in aree agricole intensamente utilizzate da decenni o secoli.

In merito all'asta fluviale della *Gora Franziscu Palu* si deve riconfermare come la stessa sia oggetto di tutela per espressa dichiarazione dell'Amministrazione preposta alla relativa tutela (in particolare la Regione Autonoma della Sardegna) da parte del vigente Piano paesaggistico regionale e come con la documentazione integrativa volontaria il proponente non abbia ancora puntualmente documentato l'avvenuta regolare modificazione, benché lo stesso proponente riconosca come l'esistente “... canale di cemento posto lungo il confine ovest del lotto ...” risulti ancora essere “... l'unico elemento di raccolta idrica presente che ricalca parte dell'asta della Gora ante 1968 ...”. Si deve, tuttavia, osservare come la documentazione cartografica e fotografica aerea messa a disposizione dalla stessa Regione Autonoma della Sardegna attraverso gli specifici ‘navigatori’ del sistema *SardegnaGeoportale* consenta di individuare ancora anche il tracciato della medesima Gora posto ad Ovest e più ad Est dell'impianto solare termodinamico qui proposto.

In ultimo, si prende atto di quanto ancora dichiarato nell'elaborato denominato “*Accordo a garanzia ...*”, datato 15/11/2017, relativamente alle riconosciute pendenze del sito prescelto, contenute in un intervallo “... tra il 2 e 3% ...”, di fatto con ciò non potendosi che confermare tutte le osservazioni in merito esposte nella propria nota del 14/11/2017 per i possibili e necessari interventi sull'orografia dei terreni al fine di renderli adeguati alla localizzazione della centrale solare termodinamica secondo la tecnologia prescelta per la stessa.



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Per tutti gli altri aspetti relativi ai potenziali impatti significativi e negativi non adeguatamente previsti dal proponente nello Studio Preliminare Ambientale come osservati dalla scrivente già nella nota del 14/11/2017, che si intendono qui integralmente ripresi quali parte integrante della presente nota, si deve ulteriormente osservare come il proponente anche con la documentazione integrativa volontaria, resa pubblica dall'Autorità competente il 21/12/2017, non abbia fornito alcun elemento di approfondimento o verifica, tanto da doversi di conseguenza ancora confermare come:

"... considerato che la presenza, certificata dalla Regione Autonoma della Sardegna fin dal 2014, nel sito prescelto per la collocazione dei collettori solari dell'impianto solare termodinamico del vincolo paesaggistico per il corso d'acqua, denominato "Gora Franciscu Palu", e la relativa fascia tutelata come sancita dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 17, co. 3, lett. h), delle relative Norme di Attuazione, non è stato oggetto di una conseguente tutela da parte del proponente nella predisposizione del progetto proposto e, quindi, di adeguata considerazione nello Studio Preliminare Ambientale, che si è limitato a definirne l'attuale avvenuta modificazione e non il conseguente obbligo del relativo recupero come sancito dall'articolo 131, co. 4, del D.Lgs. 42/2004: "4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari";

considerato che il progetto proposto prevede la realizzazione di un impianto solare termodinamico con tecnologia a collettori lineari parabolici della potenza nominale di 19,5 MW, da realizzarsi in località "Su Coddu de Sa Feurra" nel comune di Uta (Città Metropolitana di Cagliari). L'impianto consta di un campo solare, ovvero un'area coperta da specchi parabolici e di un'area Power Block, ove effettivamente si produce l'energia elettrica. Nella Power Block è dichiarata la presenza di due serbatoi (uno per il sale freddo e l'altro per il sale caldo), le cui dimensioni sono contraddittoriamente dichiarate dallo stesso proponente nello SPA- Premessa e Quadro Progettuale (cfr. pp. 50-51: da una parte se ne dichiara un diametro di 42 mt. - 6,68 m di raggio - ed una altezza di 12,5 m; nell'altra un diametro di 4,1 m ed un'altezza di 4,1 m), come anche nell'elaborato progettuale denominato "Presentazione progetto" (cfr. p. 12: le dimensioni dei serbatoi sono dichiarate pari ad un diametro di 42 m, ma per un'altezza di soli 4,1 m), ma anche nell'elaborato grafico "Power Block - Sezioni" (ove risulta che i serbatoi siano alti al massimo sviluppo 13,35 m, anche se interrati di 1,3 m rispetto al profilo previsto del terreno circostante). E' previsto il posizionamento di 234 collettori, ognuno composto da 8 moduli di specchi parabolici. Gli specchi sono posti in serie, ed ogni stringa è separata dalle altre da uno spazio libero di 12m, per evitare ombreggiamenti. Il campo solare si trova sul lato ovest del lotto ed è diviso in due parti (campo nord e campo sud). La superficie totale dichiarata come utilizzata da questo campo è di circa 199.000 mq. In totale quindi il campo solare si dichiara occupare una superficie complessiva di circa 409.000 mq, ovvero 40,9 ha. Sul lato est dei due campi c'è l'area della Power Block, che occupa una superficie totale di 18.644 mq. Complessivamente l'impianto si dichiara occupare dunque meno di 42,8 ha. Il progetto ha tenuto conto delle esistenti strade di percorrenza del fondo e si appoggia ad esse, per questo il proponente dichiara che non esiste la necessità di realizzare nuove piste di collegamento interno. Di conseguenza il proponente dichiara che l'utilizzo agricolo delle aree annesse all'impianto vero e proprio "... non è assolutamente impedito dalla presenza dell'impianto a collettori solari". Si prevede, inoltre, la costruzione di una "centrale di backup, alimentata a metano che viene utilizzata per il riscaldamento dei sali fusi in caso di assenza prolungata di irraggiamento solare o di insufficienza dello stesso. Esistono dei limiti di legge relativi alla massima produzione di energia elettrica a cui può contribuire la centrale di backup, dato che effettivamente quando questa è in funzione non



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

possiamo più parlare di energia prodotta da fonti rinnovabili, o da sole fonti rinnovabili". E' quindi solo ipotizzato un collegamento interrato alla rete di trasporto elettrico nazionale, ovvero un collegamento diretto – sempre interrato - ad un impianto industriale esistente nell'area limitrofa, che dovrebbe assorbire la maggior parte della produzione elettrica dell'impianto solare termodinamico. Nella rimanente area del resede dell'impianto il proponente prevede una serie di coltivazioni agricole, anche specializzate (olivi, mandorli e "pomodori in serra idroponica"), per un'area di circa 140 ha;

considerato che il progetto proposto non è ancora provvisto di una definita soluzione di connessione elettrica alla rete di trasporto nazionale di corrente, ovvero di una concreta proposta di diretto collegamento dell'impianto ad un sito industriale di immediato consumo della produzione elettrica realizzata – essendo quanto illustrato in merito a tale ultima possibilità ancora una ipotesi di accordo, per la quale di conseguenza non sono stati definiti allo stato attuale di verifica di assoggettabilità i conseguenti possibili impatti significativi e negativi, tanto da doversi anche per tale caso richiedere un più approfondito livello progettuale della proposta da verificarsi con un altrettanto più approfondito livello di analisi ambientale quale quello dello Studio di Impatto Ambientale da predisporre quindi nella fase di VIA più propria, di cui pertanto si ritiene ancor più necessaria l'attuazione. Infatti, per la relativa connessione elettrica la Società TERNA S.p.A. già nel 2015 aveva dichiarato di non aver ricevuto specifiche istanze e, quindi, assente come ipotesi di connessione negli elaborati trasmessi con la descrizione dei possibili impatti significativi. Infatti, oltre alla suddetta necessaria connessione - che dovrebbe comunque assorbire nell'intenzione del proponente almeno il 50% della produzione elettrica attesa – risulta quindi indicata anche una possibile diretta connessione con un utenza, quale quella allo stabilimento della Società Bekaert, ma di cui non si descrivono le caratteristiche e comunque gli impatti;

considerato che in merito al bacino esistente di circa 10.000 mc – identificato anche nella cartografia del Piano paesaggistico regionale - si afferma nei documenti trasmessi che lo stesso risulta in completo stato di abbandono e pertanto più da sostituire che da revisionare, ma nel concreto questa attività non è descritta e verificata nei suoi possibili impatti significativi e negativi (cfr. Analisi Costi Benefici, p. 7);

considerato che relativamente alle aree agricole proposte in sinergia con il sito industriale, si apprende dai documenti trasmessi della loro destinazione, per la parte interna ai collettori solari, ad attività quali "Aree a miglioramento del fondo tramite sovescio", ma di cui non si descrivono nel particolare le caratteristiche, ma soprattutto la fattibilità rispetto alla destinazione industriale della medesima area e al rispetto delle innegabili esigenze di sicurezza del personale impiegato per l'una e l'altra attività, come anche della loro effettiva possibilità di coesistenza, di fatto ciò costituendo un possibile ulteriore impatto significativo e negativo sull'utilizzo del relativo impegnato suolo e territorio (cfr. Allegato V, punto 1, lett. c, della Parte II del D.Lgs. 152/2006) se l'intera area di ca. 41 ha di terreno impiegato per la localizzazione dei collettori solari fosse esclusa da qualsivoglia già attuale utilizzo agricolo, come oggetto di tutela dell'articolo 29 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale;

...

considerato che appaiono ancora non definiti gli impatti significativi e negativi generati dall'utilizzo nella Power Block della fonte fossile (ovvero, in altro caso, definita quale "gas naturale") indicata per il sistema ausiliario di riscaldamento, le cui indicate ricadute di NOx avverrebbe presumibilmente sulle colture agricole di pregio che si intende proporre a latere dell'impianto industriale. Inoltre, non è dato sapere quanto effettivamente possa risultare nel corso dell'anno medio il tempo di funzionamento del sistema ausiliario di riscaldamento, tanto da potersi qualificare il periodo equivalente di produzione da fonti non rinnovabili. Tutto quanto sopra, di fatto pone seri dubbio sulla possibile effettiva qualificazione di pregio



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

delle produzioni agricole attese, il tutto rilevandosi un impatto negativo sulle qualità paesaggistiche agrarie oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale, come sopra indicato;

considerato che risultano contraddittori i dati contenuti nello Studio Preliminare Ambientale e negli elaborati di progetto in merito alle reali dimensioni dei serbatoi dei Sali freddi e caldi della Power Block e, di conseguenza, anche tali fondamentali elementi progettuali non sono adeguatamente definiti nei relativi impatti significativi e negativi relativi alla loro costruzione ed esercizio;

considerato che nel merito della suddetta sicurezza non è dato sapere se la stessa attività industriale sia soggetta a N.O.F. da rilasciarsi a cura della competente Direzione regionale per la Sardegna, che non si apprende dai documenti trasmessi se essere già stata interessata per un eventuale obbligatorio parere. Tanto risulta rilevante al fine di comprendere i conseguenti impatti significativi del progetto proposto, anche in riferimento al possibile riutilizzo di un deposito di 40 mc per GPL dell'ex azienda agricola, ma di cui non si forniscono elementi in merito al suo concreto riutilizzo per la Power Block e quindi prospettando ciò ulteriori impatti significativi e negativi non precisati dallo SPA (cfr. Relazione Tecnico Illustrativa, p. 46);

considerato che ulteriore aspetto di carente rappresentazione del progetto proposto e delle caratteristiche del sito prescelto, si deve evidenziare essere costituito dalle contraddittorie affermazioni contenute in più degli elaborati presentati (cfr. "Presentazione del progetto", p. 3; SPA - Quadro di riferimento Ambientale, p. 79; SPA - Premessa e Quadro Progettuale, p. 30) relativamente all'effettivo andamento planimetrico del sito prescelto per la collocazione dei collettori solari, che stante la particolare tecnologia impiegata deve essere costituito da un ben rigido andamento più che pianeggiante, che invece nello SPA viene ancora dichiarato come ricavato solo dalla CTR e, quindi, ad una scala di 1:10.000 non certo adeguata al caso pratico di cui trattasi. La certezza sul reale andamento planimetrico del sito risulta importante da definirsi fin dalla presente fase di verifica di assoggettabilità al fine di comprendere quali altrettanti effettivi impatti significativi si possono avere sull'orografia del sito per la realizzazione del progetto proposto, questo avendo di riflesso impatti sul territorio agricolo oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale;

considerato che in merito alle previsioni di tutela del paesaggio agrario (cfr. il parere già rilasciato dal Servizio tutela paesaggistica della Regione nel 2014), si deve evidenziare come le argomentazioni esposte nell'Analisi Costi Benefici relativamente alla dichiarata unica possibilità sostenibile per la localizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi in area agricola e non, invece, nella limitrofa area di sviluppo industriale (in concreto basate solo sul più oneroso costo di cessione e gestione dei terreni del CACIP rispetto a quelli agricoli alla fine prescelti), non si ritiene possa risultare convincente per determinare l'inevitabile utilizzo di un'area di pregio agricolo, che contribuisce a connotare il paesaggio esistente. La tutela di quest'ultimo e la conseguente riduzione di consumo di suolo ottenibile dalla localizzazione in aree già a destinazione ed infrastrutturazione industriale, dovrebbero avere un ben maggiore valore nell'Analisi effettuata, tanto anche coerentemente con la considerazione fatta che l'eventuale incompatibilità con le aree agricole viene di fatto superata dal riconosciuto favor legislativo alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che invece non appare considerarsi ugualmente nel caso di ostacoli derivanti da determinazioni a carattere amministrativo (cfr. determinazioni CACIP);

considerato che altrettanta importante indeterminazione della descrizione delle caratteristiche del progetto e dei suoi impatti, è determinata dalla non ancora definitiva descrizione del tipo di fondazione utilizzata per i collettori e i serbatoi di accumulo, stante l'affermata non realizzazione di specifiche indagini (nella Relazione Tecnico Illustrativa - p. 20 - si dichiara, infatti, una carente conoscenza delle caratteristiche di resistenza del terreno di fondazione). Tanto risulta rilevante nel momento in cui si dovrebbe invece al contrario determinare solo nella successiva fase di autorizzazione unica la necessità di



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

realizzare ben più impattanti fondazioni a palo trivellato, come emerso solo in una fase successiva in una procedura di VIA di competenza statale per gli stessi identici collettori solari e la Power Block. Una siffatta diversa tipologia di fondazione a palo, avrebbe come conseguenza l'interessamento diretto della falda freatica – denunciata come attualmente attestata ad una profondità piezometrica di soli 3 metri (cfr. SPA – Valutazione degli impatti attesi, p. 10) -, con possibili impatti significativi sul mantenimento delle qualità agricole dei terreni interessati e limitrofi, stante l'elevato numero di pali trivellati che si dovrebbero realizzare in loco;

considerato, in ultimo, che in riferimento al punto 3, lett. g), dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, non risulti evidenziata nella documentazione presentata la considerazione del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati nell'area vasta indagata, considerato che dalla consultazione anche solo delle delibere di Giunta Regionale relative a procedure ambientali espletate per lo stesso Comune di Uta si evince l'esistenza, nel corso degli anni trascorsi, di diverse proposte progettuali per interventi anche a fonte rinnovabile;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che con la nota prot. n. DVA.RU.U.22933 del 06/10/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non risulta che il proponente con l'istanza ivi citata del 10/08/2017 (quindi perfezionata il 27/09/2017, comunque non conosciute da questo Ministero) abbia richiesto l'esplicitazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di prescrizioni vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato, per quanto sopra di cui al comma 5 dell'Allegato IV-bis, che in merito ad impianti solari termodinamici con collettori parabolici sono state svolte a partire dal 2013 ed il 2014 due procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale (in particolare quelle identificate nel portale delle valutazioni ambientali con i codici ID_VIP nn. 2606 e 2701), posti ancora nell'ambito territoriale della regione Sardegna (sempre in particolare nei Comuni di Flumini Mannu e Decimomannu, ed ancora nei Comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro), i cui risultati delle valutazioni effettuate dalla Direzione generale ABAP sono confluiti nei relativi parere tecnici istruttori espressi per gli stessi progetti e, i cui medesimi risultati risultano ancor più pertinenti per la presente valutazione in riguardo alle caratteristiche ed esigenze localizzative di tale tipologia di impianti in suoli agricoli; alle esigenze costruttive necessarie per la collocazione dei collettori parabolici; alle esigenze di sicurezza per gestione e manutenzione di tale tipologia di impianti; alle concrete possibilità di coesistenza delle coltivazioni agricole tra i collettori parabolici; alla impossibilità di prevedere discontinuità localizzative tra i diversi moduli dei collettori parabolici al fine di tutelare i corsi d'acqua tutelati ricadenti all'interno del sito industriale; alle ricadute di inquinanti dalla



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Power Block sullo stesso sito agricolo proposto a mitigazione dell'impianto industriale proposto; fatti di cui si è già dato un primo resoconto nella nota della Direzione generale ABAP prot. n. 28179 del 10/10/2017 al fine di evidenziare le sostanziali carenze presenti nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso dal proponente;

...

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il sopra trascritto parere del 10/11/2017 ha ritenuto, tra l'altro e per la parte relativa alla tutela paesaggistica, che "... La proposta progettuale appare incompleta e non esaustiva, oltre che carente in relazione alla completezza documentale (è mancante della relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12.12.2005); l'approccio utilizzato in relazione all'analisi delle componenti ambientali e paesaggistiche risulta non corretto, soprattutto in riferimento alla descrizione del bene paesaggistico Rio Gora Franciscu: in relazione ad esso, non vengono rappresentati gli impatti conseguenti all'intervento né le opere di mitigazione e compensazione finalizzate a minimizzare gli stessi.

Inoltre, la carta dell'intervisibilità non mostra il criterio utilizzato per valutare il grado di percezione dell'opera dai vari siti tutelati; ad ogni modo, il grafico dovrebbe essere supportato da un'esauriva documentazione fotografica che comprovi l'effettivo impatto percettivo dai suddetti punti.

Ad ogni buon conto, a parte la mancanza dell'ipotesi alternativa per ciò che concerne la localizzazione dell'opera in luogo più idoneo, pare che il progetto presentato sia carente dal punto di vista tecnico e presenti diverse incongruenze rispetto alla tipologia di opera che si intende realizzare.

Questo potrebbe portare a dover modificare ulteriormente le valutazioni e le conseguenti prescrizioni nell'eventualità che la ulteriore, richiesta proposta progettuale espliciti differenti soluzioni da quella attualmente esaminata ...";

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il sopra trascritto parere del 10/11/2017 ha ritenuto, tra l'altro e per la parte relativa alla tutela del patrimonio culturale archeologico, che "... gli aspetti degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico non siano stati esaminati dallo Studio Preliminare Ambientale e pertanto non si può escludere che il progetto proposto ne possa determinare l'insorgenza ...";

considerato quanto concordato in merito dal Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 10/110/2017 sopra integralmente trascritto;

considerato, pertanto, che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal proponente non è stato in grado di escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, anzi è risultato assolutamente carente nei contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la parte relativa agli impatti significativi e negativi sulle zone di importanza archeologica, di cui non si sono in assoluto definite le caratteristiche per il sito prescelto;

...".

Per tutto quanto sopra ulteriormente osservato,

considerate le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla nota prot. n. 24201 del 16/11/2017;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

visto il DM 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

visto il DPCM 29 aprile 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403;


visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte al relativo punto c8) del paragrafo 2 -, **conferma la richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale, della pronuncia negativa in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.**

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

MA Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it